

PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER GLI ANNI 2020-2022

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, da ora in poi, “Le Parti”, con il desiderio di rafforzare i vincoli già esistenti tra i due Paesi, in base a quanto disposto nell’Accordo di Collaborazione Culturale tra la Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile del 1991, il seguente Programma Esecutivo di collaborazione culturale per gli anni 2020-2022.

Disposizioni Generali

Le Parti concordano nello sviluppare azioni di cooperazione, scambio e diffusione delle esperienze in ambito educativo e delle manifestazioni culturali; si impegnano altresì a promuovere la cooperazione e lo scambio di politiche, piani nazionali e programmi culturali e educativi; a cooperare con azioni dirette al rafforzamento di attività culturali in entrambi i Paesi, nel rispetto della diversità culturale, etnica e linguistica, così come con iniziative di promozione e di protezione dei rispettivi patrimoni culturali, materiali e immateriali, di comune accordo, nei limiti delle proprie legislazioni interne.

Le Parti manifestano il proprio interesse a cooperare per la promozione della cultura in quanto attività di grande impatto economico e sociale sullo sviluppo di entrambe le Nazioni. Convengono altresì, nell’ambito dell’Accordo bilaterale, di approfondire la reciproca conoscenza, di intensificare lo scambio di esperienze, assistenza tecnica, ed indicatori in tutti i campi della educazione e della cultura.

In questo senso e come parte dell’interesse di rafforzare lo scambio di esperienze, la Parte cilena mette in evidenza il ruolo dell’Italia come sede delle organizzazioni internazionali ICCROM, l’Istituto Italo-Latinoamericano (IILA), e l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT).

Le Parti concordano nel promuovere l’attività di associazioni e centri culturali tra i quali anche i rispettivi Istituti di Cultura.

I – Insegnamento della Lingua e Diffusione della Cultura

1.1 Le Parti si impegnano a promuovere, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, iniziative che, in conformità con la legislazione nazionale, promuovano e sviluppino la conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua dell'altro Paese nel proprio ambito nazionale.

1.2 Le Parti promuoveranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese, entro i limiti della disponibilità di bilancio, e delle normative vigenti di ciascuna.

In particolare, le due Parti si impegnano a prendere in esame la situazione dei centri educativi, nonché degli Enti, Associazioni e Comitati con finalità culturale, dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, al fine di pervenire ad intese soddisfacenti per entrambe.

Le Parti prendono atto con soddisfazione delle attività di diffusione della lingua e cultura italiana realizzate nelle scuole italiane paritarie che operano in Cile: "Vittorio Montiglio" di Santiago, "Arturo dell'Oro" di Valparaíso – Viña del Mar.

Per dare continuità e sviluppo operativo alle disposizioni previste dall'articolo 4 dell'Accordo Culturale del 1991, si riconosce alle Scuole Italiane paritarie operanti in Cile, le quali rilasciano Titoli di Studio italiani dopo il superamento degli Esami di Stato italiani al termine di ognuno dei due cicli scolastici secondari, corrispondenti ai cicli elementari e medi cileni, in analogia con quanto già è stato previsto con altre istituzioni educative straniere presenti in Cile, la qualità di "Istituti Educativi Bi-culturali e Bi-nazionali" di tipo italo-cileno operanti in Cile, nel rispetto della legislazione e normativa scolastica italiana.

Tali Istituti godono pertanto della necessaria autonomia didattica nell'individuazione delle materie scolastiche necessarie per il compimento dei piani di studio previsti dallo Stato Italiano e dei corrispondenti orari delle lezioni, e sempre nel rispetto della normativa cilena relativa al riconoscimento dei titoli e delle lauree.

La Parte italiana vede con favore la possibilità di sottoscrivere un Memorandum di Intesa relativo all'istituzione di sezioni bilingui italo-cilene nelle scuole sotto la legislazione nazionale cilena. Tali istituzioni rappresentano un modello flessibile e classificante di diffusione della lingua italiana all'estero che privilegia strutture scolastiche locali già dotate di un buon livello di offerta formativa.

Le parti si impegnano, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le iniziative di scambio di studenti e docenti, anche con il coinvolgimento diretto delle Scuole ed Università.

1.3 Le parti si impegnano a valutare la possibilità di inserire la lingua italiana nelle scuole cilene, a cominciare dai Licei del Bicentenario. Al riguardo, la parte italiana è disponibile, a seguito di specifiche richieste e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a sostenere l'introduzione dell'insegnamento dell'italiano in tali scuole mediante l'assegnazione di contributi finanziari per l'istituzione e il funzionamento di cattedre di italiano nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti locali di italiano.

1.4 Le Parti, allo scopo di favorire la conoscenza delle reciproche culture, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, scambieranno libri, manuali e materiali audiovisivi. Al riguardo la Parte italiana informa che, tramite la *Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese* del Ministero degli Affari Esteri, valuterà, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la possibilità di fornire testi e materiali multimediali per l'insegnamento della lingua italiana a favore di quelle istituzioni educative e culturali cilene che, tramite le sedi diplomatiche, ne facessero esplicita richiesta.

1.5. La Parte italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) valuterà, nei limiti delle proprie annuali disponibilità di bilancio, la possibilità di erogare contributi a favore entità educative cilene che ne facciano richiesta tramite le vie diplomatiche.

II – Riconoscimento dei Titoli

2.1 Nello spirito dell'articolo 2 dell'Accordo di Collaborazione Culturale del 1991, le Parti auspicano un percorso comune finalizzato a un'intesa sul riconoscimento dei titoli e delle lauree, ai soli fini della prosecuzione degli studi di livello universitario.

III – Scambi giovanili

Le Parti promuoveranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte, promosse da enti pubblici e privati, nonché da associazioni giovanili di entrambi i Paesi, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

IV – Cooperazione e interscambio nel settore Universitario e Scolastico

4.1 Le Parti promuoveranno e faciliteranno l'interscambio tra le rispettive Università in particolare in quei settori delle arti e della cultura in cui sono più profondi i legami storici tra i due Paesi.

4.2 Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le Università, le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli Istituti di Istruzione Superiore e gli Enti di Ricerca di entrambi i Paesi. Esse si informeranno reciprocamente sugli accordi interuniversitari in vigore e su quelli che verranno conclusi successivamente. A tal fine, le Parti incoraggeranno i contatti tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e l'omologa istituzione Cilena, in particolare, il Consiglio dei Rettori delle Università Cilene (CRUCH).

4.3 Le Parti favoriranno lo sviluppo del partenariato euro-latinoamericano nei settori dell'istruzione superiore, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, attraverso la cooperazione tra le Istituzioni di formazione superiore.

Le Parti, favoriranno le collaborazioni accademiche tra i due Paesi con riferimento alle vigenti azioni di cooperazione universitaria tra l'Unione Europea e l'America Latina nell'ambito del Programma Erasmus Plus.

Inoltre, preso atto di quanto concordato in occasione del Vertice Accademico UE – ALC (Santiago de Chile, 22-23 gennaio 2013), le Parti promuoveranno lo sviluppo dei programmi di scambio tra gli studenti e i tirocinanti dell'UE e dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, anche attraverso i programmi promossi e finanziati dall'Unione Europea, e/o dagli organismi e dai soggetti interessati che promuovono l'integrazione fra i Paesi ALC quali Mercosur, Unasur e Celac.

4.4 Le Parti promuoveranno la cooperazione a tutti i livelli tra le istituzioni e le autorità scolastiche al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei rispettivi ordinamenti scolastici, dei programmi, metodi didattici e pedagogici, dei programmi e delle politiche educative, delle strategie di formazione dei docenti (iniziale e continua) e delle innovazioni educative, proposte nel quadro dei processi di riforma educativa di ciascun Paese.

Le Parti, nel periodo di validità del presente programma, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica che saranno definite per le vie diplomatiche tra i Ministeri competenti dei due Paesi. Esse promuoveranno l'assistenza tecnica e l'interscambio di esperti regionali e nazionali, di modelli e progetti di

innovazione dei curricula scolastici, di progetti, programmi e buone pratiche didattiche, di confronto di testi normativi, degli indicatori e dei criteri di valutazione.

V – Arti visive

5.1 Le Parti faciliteranno l'organizzazione di mostre altamente rappresentative della cultura artistica tradizionale e incoraggeranno la cooperazione nei settori dell'arte contemporanea, dell'architettura e del design con lo scambio di esperienze e inviti a partecipare ad attività e reciproche iniziative e all'organizzazione di mostre di arti visive contemporanee e dei giovani artisti emergenti di un Paese da esporre nell'altro Paese, in vigore del presente Programma. Le condizioni tecniche e finanziarie di queste mostre ed iniziative saranno definite per le vie diplomatiche nei limiti delle risorse disponibili.

VI – Arti musicali

6.1 Le Parti concordano nel promuovere lo sviluppo della Musica Sinfonica e Folclorica infantile e giovanile in entrambi i Paesi, incoraggiando l'interscambio tra differenti associazioni e promuovendo la partecipazione dei propri gruppi a Festival, competizioni e concorsi internazionali di prestigio che si realizzino in differenti località dell'altro Paese. Gli eventuali scambi saranno definiti di volta in volta attraverso i canali diplomatici e saranno soggetti alle possibilità finanziarie delle Parti coinvolte.

VII – Cultura sociale contemporanea

7.1 Le Parti promuoveranno la reciproca presentazione di artisti, gruppi o movimenti cileni e italiani che, in forma individuale o collettiva, rappresentino l'espressione culturale delle loro comunità urbane e rurali. Le condizioni tecniche di questo scambio saranno definite per via diplomatica.

7.2 Le Parti promuoveranno la reciproca conoscenza ed un'azione congiunta nel campo della musica e delle altre espressioni artistiche fra le comunità affini del Cile e dell'Italia.

7.3 La Parte italiana informa che – nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero - sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative) con eventi culturali che si svolgeranno contemporaneamente in tutto il mondo.

VIII – Arti sceniche e della rappresentazione

8.1 Le Parti convengono di appoggiare le iniziative pubbliche intese a porre in essere la reciproca presentazione di opere, di gruppi e di compagnie teatrali, facendo sì che tali attività coinvolgano le città di provincia di entrambi i Paesi. Le iniziative saranno definite per via diplomatica, e il finanziamento sarà soggetto alle possibilità dichiarate dagli interessati.

8.2 Le Parti favoriranno la partecipazione dei loro artisti ai festival nazionali e internazionali di teatro che si realizzano in Cile e in Italia per tutta la ~~durata di validità~~ vigenza del Programma, appoggiando, compatibilmente con le possibilità tecniche ed economiche di ciascuna Parte, la presentazione degli stessi nei teatri e nelle sale di differenti città dei rispettivi Paesi.

IX – Danza

9.1 Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio reciproco di registi, coreografi e produzioni artistiche nel settore della danza; favoriranno l'organizzazione di laboratori di montaggio coreografico alternativamente in Cile e in Italia durante la vigenza del presente Programma. Le condizioni di questi scambi saranno definite di volta in volta per via diplomatica e vincolate compatibilmente alle disponibilità finanziarie delle Parti.

X – Arti Audiovisive

10.1 Le Parti manifestano l'interesse a favorire la cooperazione nel settore cinematografico nell'ambito dell'Accordo di coproduzione cinematografica, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 2004.

10.2 Le Parti favoriranno la realizzazione di rassegne cinematografiche nonché la partecipazione di registi e artisti ai festival nazionali ed internazionali di cinema che si realizzano nei rispettivi Paesi, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

10.3 Le Parti favoriranno iniziative che tendano alla promozione del cinema cileno nel territorio italiano e del cinema italiano nel territorio cileno.

XI – Letteratura e cooperazione editoriale

11.1 La Parte italiana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) rende noto che sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", che vengono conferiti a traduttori ed editori italiani e stranieri quale riconoscimento di merito per l'attività svolta.

Le Parti incoraggeranno la partecipazione di scrittori e di editori nazionali alle Fiere Internazionali del Libro che si realizzano nell'altro Paese.

XII – Patrimonio Culturale

12.1 Le Parti esprimono la loro concreta volontà di cooperare nell'identificazione, protezione, conservazione, recupero e valorizzazione dei propri patrimoni culturali.

12.2 La Parte cilena, manifesta il proprio particolare interesse all'esperienza italiana in materia di restauro e valorizzazione del patrimonio e dei centri storici nonché a rafforzare la cooperazione tecnica nel settore del patrimonio architettonico protetto, promuovendo l'interscambio di informazioni e la diffusione di esperienze nell'ambito delle rispettive azioni di conservazione, restauro e protezione. In tal senso, la Parte cilena esprime il proprio interesse ad approfondire la conoscenza di esperienze, corsi ed iniziative promosse sia in ambito istituzionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) attraverso le sue Direzioni Generali, i Segretariati Regionali e le rispettive Soprintendenze, sia in ambito universitario ed educativo attraverso le Scuole di specializzazione (in particolare la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell'Università la Sapienza di Roma) e le Scuole dottorali.

12.3 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO relativa alle misure che devono essere adottate per proibire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali del 1970.

12.4 A tal riguardo, le Parti concordano di promuovere iniziative mirate alla sottoscrizione e ratifica di un accordo bilaterale in materia di prevenzione e lotta del traffico illecito di beni del patrimonio culturale ufficialmente protetti in entrambi i Paesi, e di restituzione dei beni rientranti in tale categoria che siano oggetto di importazione ed esportazione illecita.

12.5 Considerando la necessaria e permanente formazione dei propri funzionari di polizia e dogane sulla materia, la Parte cilena propone la realizzazione di una giornata di formazione e interscambio di esperienze con funzionari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – TPC.

12.6 Entrambe le Parti si impegnano a offrire cooperazione orientata al recupero del patrimonio culturale danneggiato da fenomeni naturali o catastrofici, come anche la prevenzione e gestione dei rischi in beni e siti patrimoniali. La Parte cilena manifesta il suo particolare interesse nell'apprendere dall'esperienza italiana sul suo sistema informativo "Carta del Rischio" e gli standard di raccolta di informazioni territoriali che rilevano la registrazione dei monumenti, le vulnerabilità e le informazioni delle minacce che sono presenti in ogni regione.

Le Parti porranno inoltre particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.

12.7 La Parte cilena attraverso il Centro Nazionale di Conservazione e Restauro, dipendente dal Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio, promuoverà lo sviluppo di programmi di cooperazione nell'ambito della conservazione e restauro di beni culturali attraverso diversi strumenti, che si trasformeranno nella realizzazione di tirocini, corsi e/o laboratori specializzati sia in Italia che in Cile.

12.8 Allo stesso modo, insistendo sull'importanza della diversità culturale e sulla necessità di conservare e promuovere la pluralità di culture e lingue attraverso il rafforzamento, l'incremento e la diversificazione della cooperazione culturale, le Parti promuoveranno il rispetto, la valorizzazione e la diffusione del proprio patrimonio e lo sviluppo di interscambi culturali con la finalità di preservare l'inestimabile diversità di ogni Paese. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

XIII – Diffusione della conoscenza del Patrimonio Culturale

13.1 Le Parti, consapevoli dell'importanza che riveste per le comunità la conoscenza, l'identificazione, valorizzazione e salvaguardia del proprio patrimonio culturale, si impegnano a condividere esperienze applicate ai propri territori, a favorire lo scambio di esperti in materia e a organizzare attività che abbiano come finalità la promozione

della formazione e sensibilizzazione della comunità sui temi riguardanti il proprio patrimonio culturale.

13.2 Il vincolo tra cultura, patrimonio e istruzione è un modo di contribuire ai processi educativi formali ed informali attraverso diverse pratiche culturali. La collaborazione in questo campo potrebbe valorizzare il ruolo della diffusione della conoscenza del proprio patrimonio culturale nell'agenda di entrambi i Paesi, sia in termini istituzionali che di politiche nazionali dell'istruzione, riconoscendo e rispettando, inoltre, la diversità culturale e la parità di genere, promuovendo l'interculturalità per lo sviluppo umano sostenibile e potenziando la democratizzazione dei processi culturali.

XIV – Archivi

14.1 Le Parti favoriranno la cooperazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, microfilm, copie di documenti e disposizioni normative, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali. Allo stesso modo incoraggeranno lo scambio di archivisti ed esperti affinché realizzino visite di studio e sviluppino progetti di ricerca in Cile e in Italia.

14.2 La Parte cilena propone di favorire progetti di collaborazione in materia di salvaguardia, insegnamento e diffusione della memoria, promuovendo l'iscrizione del patrimonio documentale nei registri della "Memoria del Mondo" dell'UNESCO.

XV – Biblioteche

15.1 Le Parti concordano nel promuovere la cooperazione tra la Biblioteca Nazionale del Cile e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma come anche la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, attraverso lo sviluppo di attività congiunte di interesse culturale per le loro rispettive comunità, quali la diffusione di opere e onorificenze, visite di scrittori, esposizioni di libri e materiale visivo, incontri e tirocini con bibliotecari e tecnici sul tema dell'ambito bibliotecario e della conservazione e riproduzione di materiali bibliografici.

Specificamente concordano nel promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione nella digitalizzazione di fondi del patrimonio bibliotecario, coinvolgendo anche l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane.

15.2 La Parte cilena propone alla Parte italiana di collaborare in materia di metodologia bibliotecaria, progetto di collezioni e implementazione di dati on line.

Allo stesso modo propone scambiare dati in rete, documenti, programmazioni e calendario di attività culturali, come anche delle sue istituzioni dipendenti, nel rispetto delle legislazioni sui dati personali vigenti in ogni Paese.

15.3 Le Parti favoriscono lo scambio di informazioni tra il sistema nazionale di biblioteche pubbliche del Cile e il servizio bibliotecario nazionale d'Italia e le loro rispettive politiche sui servizi all'utente, accesso alle risorse digitali, processo di standardizzazione del flusso di lavoro, i piani di promozione alla lettura e la gestione con la comunità.

Le Parti concordano sullo scambio di funzionari per la realizzazione di tirocini di formazione nel settore della biblioteconomia. La Parte cilena promuove la richiesta di collaborazione per portare in Cile intellettuali e artisti dell'ambito culturale pertinente per possibile formazione del personale, così come per accogliere funzionari del settore che vogliano realizzare tirocini di formazione nei servizi bibliotecari italiani. Le condizioni tecniche e finanziarie di tali attività saranno definite per via diplomatica, nei limiti delle risorse disponibili.

15.4 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le biblioteche, Accademie e Istituti Culturali dei due Paesi.

15.5 Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo si dichiara disponibile ad inviare una mostra e/o una rassegna editoriale volte ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione nel settore del patrimonio librario.

15.6 Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio di proprietà delle Biblioteche statali affinché venga esposto in occasione di mostre.

15.7 Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte Italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia, nel settore della conservazione, del restauro e della catalogazione. Le relative spese di missione saranno a carico della Parte richiedente. I dettagli saranno stabiliti per via diplomatica.

XVI – Musei

16.1 La Parte cilena, attraverso il Servizio Nazionale del Patrimonio Culturale propone di promuovere gli scambi e la cooperazione nel campo della museografia,

curatela, conservazione, restauro, della formazione musicale e del registro delle collezioni.

16.2 Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio e la cooperazione tra i musei nazionali ed a stimolare la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e private depositarie del patrimonio storico, artistico e scientifico, nel quadro delle rispettive legislazioni interne. Tale cooperazione comprende tirocini, attività di assistenza tecnica e scambi di collezioni.

16.3 La Parte cilena, attraverso la “Subdirección Nacional de Museos” del Servizio Nazionale del Patrimonio Culturale, propone la reciproca cooperazione per lo scambio di conoscenze e di professionisti nei diversi ambiti della museologia: pianificazione e gestione di musei, ricerca e documentazione di collezioni, conservazione, istruzione e disegno museografico.

XVII – Rapporti Inter Istituzionali

17.1 Le Parti manifestano l'interesse a scambiare esperienze in materia di politiche culturali di sistema, nel quadro di uno sviluppo dell'economia della conoscenza, che tenga conto della promozione dei territori nel contesto globale, della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e delle nuove tecnologie.

17.2 Le Parti auspicano lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della Protezione dei Diritti di Autore e diritti connessi attraverso le rispettive amministrazioni governative competenti in materia.

XVIII – Disposizioni finali

18.1 Le Parti appoggeranno lo sviluppo di tutte le attività culturali e artistiche menzionate nel presente Programma entro i limiti delle rispettive legislazioni, competenze e possibilità finanziarie.

Inoltre, le attività sopra menzionate non hanno carattere esclusivo e qualsiasi altra iniziativa di cooperazione nei campi della cultura che le Parti decidessero di realizzare in vigenza del presente Programma Esecutivo sarà considerata come parte di questo, riconosciuta ed appoggiata dalle Parti.


18.2 Le Parti si accordano per promuovere la diffusione di tutte le iniziative che saranno realizzate nel periodo di vigenza del presente Programma, attraverso i mezzi di comunicazione.

18.3 Le disposizioni del presente Programma Esecutivo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono, nel rispetto delle legislazioni nazionali e in particolare degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

18.4 Il presente Programma sarà in vigore fino alla firma del successivo Programma, ma non oltre il 2022.


Firmato il 9 dicembre 2020 in due copie originali, ciascuna in lingua spagnola e italiana, essendo tutti i testi ugualmente identici.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



.....

PER LA REPUBBLICA DEL CILE



.....